

**OGGETTO: FONDO CONTENZIOSO ELENCO DEI GIUDIZI, APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO SULLA BASE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA E DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO PER CIASCUN GIUDIZIO.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI**

Premesso che:

- uno dei pilastri del nuovo sistema contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;
- tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto “il fondo contenzioso” che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l’ente risulti convenuto in contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva; essendo, infatti, l’obbligazione passiva in questi casi condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), non risulta possibile in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa: in tale situazione, però, l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento dei probabili oneri previsti dalla sentenza, stanziando in bilancio le relative spese che, a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione, tra i fondi accantonati per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze definitive;
- il principio contabile n. 4/2, par. 5.2, lett. h), prevede di effettuare la ricognizione del contenzioso pendente, di valutare per ciascuna delle cause l’entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, e di accantonare congrue risorse nell’ipotesi di significative probabilità di soccombenza;
- il principio contabile prevede altresì che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente e dispone che l’organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;
- la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del fondo contenzioso e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, lett. a) del Tuel l’ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incomprimibile, compromettendo l’equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo l’ente a procedure esecutive e maggiori spese;

- l'ente ha costituito un fondo contenzioso che ammonta ad € 22.375.220,60 come risultante dal prospetto dell'avanzo accantonato da rendiconto 2024 approvato con deliberazione commissariale n. 55 del 25/05/2025;
- in vista del rendiconto 2025, anche al fine di dare seguito alle prescrizioni del collegio dei revisori espresse in sede di parere al bilancio di previsione 2026-2028 prot. n. 38655 del 16.3.2026, occorre all'aggiornamento del suddetto accantonamento al fine di garantire la disponibilità finanziaria per far fronte all'andamento del contenzioso pendente e salvaguardare in una prospettiva dinamica e sostanziale gli equilibri di bilancio;
- a tal fine, si evidenzia che, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;
- il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;
- pertanto, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli *standard* nazionali ed internazionali di cui all' OIC 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo - in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 - l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove *“è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso”*;
- in coerenza con la finalità del fondo contenzioso, può omettersi l'accantonamento sulle cause di competenza del Giudice di pace il cui valore delle rispettive domande è inferiore ad € 20.000,00 nella considerazione che, in tali casi, una eventuale condanna può agevolmente essere eseguita tramite gli stanziamenti correnti del bilancio di previsione finanziario, anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettano l'ordinario assolvimento delle funzioni ed attività istituzionali;
- l'OIC 31 classifica gli eventi futuri come:
  - *certi*, presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
  - *probabili*, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
  - *possibili*, con grado di accadimento inferiore al probabile;
  - *remoti*, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;
- in presenza di eventi certi (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ecc.) l'ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente spalmandole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori;
- la passività *“probabile”*, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il *range* di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto al massimo nella stessa misura;
- l’Ente, pur essendo dotato di Avvocatura interna, peraltro solo negli ultimi mesi oggetto di un rafforzamento numerico, ha affidato nel tempo il patrocinio di numerosi contenziosi a professionisti del libero foro;
- pertanto, col supporto dell’Avvocatura civica, è stata effettuata un’ulteriore ricognizione dei contenziosi pendenti al fine di aggiornare l’elenco di cui al Fondo contenzioso inserito nel Rendiconto 2024, tenendo conto di ulteriori giudizi eventualmente non precedentemente considerati nonché di quelli sopravvenuti;
- per i giudizi affidati all’esterno, sono state formulate a tutti gli Avvocati incaricati richieste di stima sul rischio di soccombenza dei contenziosi affidati da declinare secondo i seguenti criteri di classificazione del rischio:
  - o rischio certo (presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva);
  - o rischio probabile (giudizi decisi con provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o giudizi non ancora esitati in decisione per i quali l’evento della soccombenza è ritenuto più verosimile del contrario);
  - o rischio possibile (giudizi nei quali l’evento della soccombenza è ritenuto inferiore al probabile);
  - o rischio remoto (giudizi nei quali l’evento della soccombenza ha scarse possibilità di verificarsi).
- per i giudizi seguiti dall’Avvocatura interna le stime sono state effettuate direttamente;
- tenuto conto dei riscontri pervenuti, si sono effettuati i calcoli degli accantonamenti conseguenti basati sulle base dei seguenti coefficienti:
  - a) rischio CERTO:**  
accantonamento 100% (nel caso in cui l’ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva e non sia ancora stato riconosciuto il debito fuori bilancio);
  - b) rischio PROBABILE** (probabilità che si verifichi l’evento: minimo 51%):  
accantonamento 75%;
  - c) rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l’evento: massimo 49%):  
accantonamento 40%;
  - d) rischio REMOTO** (possibilità che si verifichi l’evento: massimo 10%):  
accantonamento 10%;
- nell’elenco del Fondo rischi non sono inseriti i giudizi di competenza del Giudice di pace il cui valore delle rispettive domande è inferiore ad € 20.000,00 nella considerazione che, in tali casi, un’eventuale condanna produrrebbe sul bilancio effetti a cui è possibile far fronte con gli stanziamenti correnti anche a seguito di puntuali variazioni. A titolo indicativo, si rappresenta che, da una ricognizione dell’Avvocatura civica (prot. n. 62455

del 5.5.2026), dal 2024 ad oggi risultano n. 33 contenziosi per importi nella quasi totalità dei casi inferiori a € 10.000,00;

- sono stati eliminati tutti i contenziosi in cui l'Ente è risultato vittorioso pur pendendo i termini per l'impugnazione della sentenza. Per i contenziosi in cui l'Ente è stato condannato per somme inferiori alla pretesa di controparte l'accantonamento è stato limitato alla somma di cui alla condanna, anche laddove pendano i termini per l'impugnazione della relativa sentenza;
- in ogni caso, è inserito nel Fondo contenzioso un accantonamento generico di € 1.500.000,00 per "giudizi vari" per far fronte a situazioni debitorie ulteriori o adeguamenti delle stime attuali, utile a far fronte anche alla copertura ai contenziosi di cui ai paragrafi precedenti;
- il Fondo contenzioso sviluppato secondo la metodologia precedentemente indicata è allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 TUEL;

### **Propone di deliberare**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
- 2) di prendere atto che il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, con la collaborazione dell'Avvocatura civica, ha revisionato l'elenco del contenzioso pendente partendo da quello allegato al Rendiconto 2024, tenendo conto di ulteriori giudizi eventualmente non precedentemente considerati nonché di quelli sopravvenuti;
- 3) di approvare, ai fini della determinazione della quota di avanzo da accantonare nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2025 in corso di approvazione, il Fondo contenzioso allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, recante per ciascuno dei contenziosi risultanti dalla ricognizione di cui al punto precedente la determinazione del rischio di soccombenza e del conseguente accantonamento;
- 4) di dare atto che la metodologia per la determinazione del Fondo contenzioso è basata sui seguenti coefficienti di valutazione del rischio di soccombenza del giudizio:
  - a) rischio CERTO:**  
accantonamento 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva e non sia ancora stato riconosciuto il debito fuori bilancio);
  - b) rischio PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%):  
accantonamento 75%;
  - c) rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%):  
accantonamento 40%;
  - d) rischio REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 10%):  
accantonamento 10%;
- 5) di dare atto che nell'elenco del Fondo contenzioso non sono inseriti giudizi di competenza del Giudice di pace il cui valore delle rispettive domande è inferiore ad € 20.000,00 nella considerazione che, in tali casi, un'eventuale condanna produrrebbe sul bilancio effetti a

cui è possibile far fronte con gli stanziamenti correnti anche a seguito di puntuali variazioni;

- 6) di dare atto che non sono inseriti nell'elenco del Fondo contenzioso i giudizi in cui l'Ente è risultato vittorioso pur pendendo i termini per l'impugnazione della sentenza favorevole e che, per i contenziosi in cui l'Ente è stato condannato per somme inferiori alla pretesa di controparte, l'accantonamento è stato limitato alla somma di cui alla condanna, anche laddove pendano i termini per l'impugnazione della relativa sentenza;
- 7) di dare atto che nel Fondo contenzioso è inserito quale ultima voce un accantonamento generico di € 1.500.000,00 per "giudizi vari" per far fronte a situazioni debitorie ulteriori o adeguamenti delle stime attuali, utile a far fronte anche alla copertura ai contenziosi di cui ai due punti precedenti;
- 8) di formulare atto di indirizzo al Dirigente del Settore Affari Istituzionali e all'Avvocatura civica per l'istituzione di un registro del contenzioso che comprenda una ricognizione complessiva del contenzioso passivo (nel quale è richiesta la condanna dell'Ente al pagamento di una somma di denaro) pendente, indicando per ciascun giudizio le seguenti informazioni, da tenersi costantemente aggiornate:
  - a. data di inizio del contenzioso;
  - b. generalità controparte;
  - c. autorità giudiziaria;
  - d. oggetto della controversia;
  - e. nominativo dell'avvocato del comune;
  - f. stato del giudizio;
  - g. annualità di presumibile conclusione del giudizio;
  - h. valore della causa;
  - i. stima del rischio di soccombenza;
- 9) di formulare atto di indirizzo al Dirigente del Settore Affari Istituzionali per inserire nei disciplinari di incarico degli avvocati esterni l'obbligo dell'indicazione, costantemente aggiornata sulla base dell'evoluzione del giudizio ed almeno una volta all'anno, della stima del rischio di soccombenza nella controversia secondo i criteri di classificazione previsti nella presente deliberazione;
- 10) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL stante l'urgenza derivante dal nesso di funzionalità col Rendiconto.